



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Cod.Fisc. 80009670284 - Tel. 049/9697911 Fax 049/9697930

E-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. 125/2020

Piazzola sul Brenta 25.11.2020

Oggetto: Disposizioni per mitigare il rischio di diffusione del virus Codiv-19. Definizione misure minime per lo svolgimento dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e analoga forma di vendita su area pubblica, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.156 del 24.11.2020.

IL SINDACO

VISTI i seguenti decreti legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza n.156 del 24 novembre 2020 del Presidente della Regione Veneto recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni, che ammette l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano che preveda le seguenti misure minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3.11.2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.60/2020 del 17.06.2020, n. 74/2020 dell'11.07.2020, n. 83/2020 del 03.08.2020, n. 113 del 22.10.2020 e n. 122 del 18.11.2020;

DATO ATTO che le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (20/178/CR05a/COV19 del 08.10.2020), allegate al DPCM 3 novembre 2020 consentono lo svolgimento dell'attività di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) delegando la loro regolamentazione ai Comuni;

RITENUTO NECESSARIO disporre la possibilità di effettuare attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, purché siano osservate le misure succitate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

che, fino al 4 dicembre 2020 compreso, fatte salve le diverse disposizioni adottate successivamente a livello nazionale o regionale, l'effettuazione del mercato settimanale del Venerdì avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni di cui al presente Piano:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
- b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3.11.2020;

Di prevedere le seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale:

- un varco con possibilità di entrata/uscita distinte, individuato all'entrata lato sud di Piazza Paolo Camerini e nel lato ovest di via Luigi Camerini;
- due uscite individuate rispettivamente nel lato nord-ovest di Piazza Paolo Camerini e lato est di via Luigi Camerini all'altezza dell'arco "Correr";
- due entrate individuate rispettivamente nel lato ovest di via Luigi Camerini in prossimità del "Ponte delle oche" e lato nord-est di Piazza Paolo Camerini;
- istituzione di senso unico pedonale in via Luigi Camerini, direzione ovest-est, con conseguente spostamento di tutti i banchi del mercato posizionati dal "Ponte delle oche" e fino all'intersezione con via XX Settembre, ad eccezione del n.110, nei posteggi liberi di Piazza Paolo Camerini,
- è sospesa l'assegnazione dei posteggi liberi ai precari al fine di consentire il trasferimento dei banchi di via Luigi Camerini all'interno della Piazza nonché consentire, ove possibile, maggior distanziamento tra i banchi;
- il presidio e la sorveglianza degli accessi e dell'area mercatale, per evitare il sovraffollamento, sarà garantita dalla presenza della Polizia Locale con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
- è sospesa la vendita di beni usati;
- l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherina, a eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- il posizionamento dei banchi del mercato settimanale e l'individuazione dei varchi di entrata e uscita all'area mercatale è suscettibile di successive variazioni, a discrezione degli agenti di Polizia Locale, in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene;

DISPONE

Che sia demandata agli operatori di Polizia Locale di Piazzola sul Brenta nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

di consentire l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante a condizione che provvedano in modo autonomo ad organizzare il proprio spazio e nel rispetto della normativa di settore;

che il presente provvedimento venga consegnato ai commercianti del Mercato settimanale del Venerdì a cura della Polizia Locale con le modalità ritenute più idonee;

che contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;

che, fatte salve le diverse disposizioni adottate successivamente a livello nazionale o regionale, riprenderà la vigenza di quanto stabilito dall'ordinanza n. 113 del 22.10.2020;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito comunale, sia trasmesso alla locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico LL.PP., alla Protezione Civile e consegnato agli esercenti.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il SINDACO
Avv. Valter
Milani

